

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1954

(26^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Disposizioni concernenti la monta equina »
(176-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati) (Discussione e ap-
provazione):

PRESIDENTE	Pag. 289, 290
BOSI	290
CARELLI, <i>relatore</i>	289
LIBERALI	290

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Liberali, Menghi, Monni, Pallastrelli, Petti, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Spezzano e Stagno.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni concernenti la monta equina »
(176-B) (Approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la monta equina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARELLI, *relatore*. Come è noto, questo disegno di legge è ritornato a noi dalla Camera dei deputati modificato nella forma e nell'interpretazione di alcune parole e di alcune disposizioni.

Le modifiche approvate dalla Camera dei deputati si riferiscono più che altro alla funzionalità delle Commissioni di cui all'articolo 4 del provvedimento e alla sostituzione della dizione « non approvazione » con l'altra « riforma », e nel medesimo tempo alla sistemazione non centralizzata delle operazioni finanziarie e contabili. La IX Commissione della Camera dei deputati si è preoccupata in sostanza di snellire l'attività contabile; non ha voluto includere tale attività delle Commissioni per l'approvazione degli stalloni nella contabilità dello Stato e ne ha fatto una cosa a sè, per cui le Commissioni provvedono attraverso loro rendiconti a dimostrare le spese sostenute.

La IX Commissione della Camera ha infine voluto fare una distinzione tra la parola « approvare » e la parola « esaminare ». Secondo alcuni deputati, per approvare non occorre esaminare. Quando un soggetto non è stato portato all'approvazione, anzi non è stato esaminato, significa non approvato implicitamente.

Questo criterio però non è condiviso dai giuristi ai quali mi sono rivolto, nè risulta nel

Digesto, da me a questo proposito consultato. « Approvare » ed « esaminare » sono due atti connessi, e bene aveva ritenuto la nostra Commissione; quando cioè noi diciamo « non approvato » è supposto il fatto di aver prima esaminato e di non aver poi approvato o di aver invece approvato.

Concludendo, nel dire « non approvato » e nell'usare la parola « approvare » abbiamo ritenuto connesso al verbo « approvare » il verbo « esaminare ».

Comunque, data la necessità che il disegno di legge giunga finalmente in porto, propongo che le modifiche apportate al provvedimento dalla Camera siano da noi accettate.

BOSI. Credo che la Commissione sarà d'accordo in linea di massima con il relatore: anche noi riteniamo che gli emendamenti apportati al testo precedentemente approvato dalla nostra Commissione siano emendamenti di forma o tendenti a facilitare l'interpretazione delle disposizioni.

Desidero però fare un'osservazione: stranamente, ancora una volta, in un progetto di legge che comporta l'istituzione di organismi che debbono decidere sull'applicazione della legge stessa, il criterio della rappresentanza degli interessati o, meglio, dei direttamente interessati, è sempre trascurato.

Gli allevatori, senza dubbio, sono interessati a verificare come la legge viene interpretata ed è molto chiaro che essi desiderino partecipare all'applicazione della legge stessa; ma nella Commissione prevista dall'articolo 4 la rappresentanza di questi lavoratori è molto modesta: uno. Noi riteniamo che tale rappresentanza dovrebbe essere accresciuta.

Ciò detto, concludo affermando che bisogna che ci abituiamo a considerare la necessità di una diretta e più democratica rappresentanza di coloro che sono interessati all'applicazione delle leggi.

LIBERALI. È mio desiderio far osservare che quando discutemmo precedentemente il disegno di legge, io proposi di dire: « gli allevatori e i tenulari »; ma mi si fece osservare che le Commissioni sarebbero state troppo numerose e sarebbero costate assai di più. Io ero e sono sempre del parere che l'aggiunta di un rappresentante in una Commissione di

cinque membri non sia un gran male, specialmente poi se si tratta di un rappresentante del settore maggiormente interessato, quale quello degli allevatori. Avrei capito l'opposizione verso il rappresentante del Ministero della difesa, che non ha ormai, nella questione, altro che un assai limitato interesse, poichè, come tutti sappiamo, non ci sono più, o quasi, cavalli nell'Esercito. Invece il rappresentante della Difesa fa parte delle Commissioni e nessuno si è opposto.

Secondo il mio modesto parere, con il presente disegno di legge si dà una facoltà di giudizio in mano ad elementi ai quali non dovrebbe esser data. Comunque, per quanto attiene alle modifiche proposte dalla Camera dei deputati, c'è poco da dire, anzi, credo che esse siano, tutto sommato, opportune.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Chiunque intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina deve munirsi di apposita autorizzazione. A tal fine deve inoltrare domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale provvede al rilascio della autorizzazione, su conforme parere della Commissione per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, di cui all'articolo 4.

Analoga domanda di autorizzazione devono inoltrare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conduttori di pubbliche stazioni di monta equina, già in funzione alla data anzidetta.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, è strettamente personale, ed è rinnovabile alla scadenza, purchè sussistano le condizioni di cui al successivo articolo 3.

(È approvato).

Art. 2.

Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicati:

nome, cognome e domicilio del richiedente;

località dove funzionerà la stazione di monta;

numero e razza dei cavalli ed asini stalloni che si intendono destinare alla monta.

(È approvato).

Art. 3.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:

che la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici;

che il riproduttore o i riproduttori rispondano per razza o produzione tipica alle esigenze ippiche della zona;

che il conduttore della stazione dia piena garanzia di moralità e capacità nell'esercizio della stazione;

che la stazione sia fornita di idonea attrezzatura per la monta.

(È approvato).

Art. 4.

Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, nominate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, hanno sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sono così composte per ogni provincia:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente;

dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio;

da un rappresentante del Ministero della difesa;

dal veterinario provinciale;

da un rappresentante degli allevatori.

I componenti delle Commissioni possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.

Il rappresentante del Ministero della difesa ed i rappresentanti degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti degli allevatori presso le suddette Commissioni sono scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una

terna di nomi proposta dall'Associazione nazionale degli allevatori.

Ai componenti le Commissioni spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito o di equiparazione, da erogarsi secondo le norme vigenti.

(È approvato).

Art. 5.

L'ammontare della quota, da porsi a carico dei possessori di cavalli e asini stalloni, per il rimborso delle spese relative alla visita da parte della Commissione di cui all'articolo 4, è determinato annualmente con decreto del Prefetto, su proposta della predetta Commissione provinciale.

(È approvato).

Art. 6.

I cavalli e gli asini stalloni riformati dalla Commissione di cui all'articolo 4, debbono essere macellati o castrati a cura dei proprietari, entro un mese dalla comunicazione della mancata approvazione.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'Autorità veterinaria competente.

È fatto divieto di vendere il riproduttore riformato, prima dell'avvenuta castrazione.

In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura procede di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti riformati.

(È approvato).

Art. 7.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Commissione provinciale di visita, di cui all'arti-

colo 4, può essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ipico lo richiedano, di tenere — a qualsiasi titolo — maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto, che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.

(È approvato).

Art. 8.

Per i cavalli e gli asini stalloni approvati alla monta, per due volte consecutive, da parte delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4, si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione, a seguito del solo accertamento dello stato sanitario dei riproduttori, da effettuarsi dal veterinario competente per territorio o da altro veterinario incaricato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Tuttavia, le Commissioni di visita, qualora lo ritengano necessario, possono sottoporre a nuova visita detti riproduttori, anche successivamente al periodo di cui sopra.

(È approvato).

Art. 9.

La concessione dell'attestato di approvazione per i cavalli e gli asini stalloni può essere negata, oltre che per i motivi di cui all'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642, anche per le seguenti cause:

a) constatazione di scarsa fecondità nel riproduttore;

b) esito sfavorevole del controllo della discendenza del riproduttore stesso.

(È approvato).

Art. 10.

Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina, senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

(È approvato).

Art. 11.

Chiunque adibisce alla monta pubblica o privata cavalli od asini stalloni, non visitati o riformati dalla Commissione, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000.

Sia in caso di oblazione, e sia in caso di condanna, è ordinata la castrazione del soggetto che non venga riconosciuto idoneo dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 4, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 6.

(È approvato).

Art. 12.

In caso di recidiva, o comunque di ricaduta, anche se, per il fatto precedente, vi sia stata oblazione, non è ammessa altra oblazione, e la pena di cui agli articoli 10 e 11 è aumentata fino al doppio.

(È approvato).

Art. 13.

Qualora le condizioni di cui al precedente articolo 3 vengano meno, oppure quando il gestore della pubblica stazione di monta si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni sulla monta equina, il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 4, può sospendere, fino ad un massimo di tre mesi, il funzionamento della stazione e, nei casi più gravi e di recidiva, revocare l'autorizzazione, ferme restando le sanzioni previste dai precedenti articoli 10, 11 e 12.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca stessa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 14.

Un decimo delle ammende di cui agli articoli 10, 11 e 12, è devoluto ad un fondo speciale per la concessione di premi a favore degli agenti che si siano resi più meritevoli nella opera di repressione della monta clandestina.

(È approvato).

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

26ª SEDUTA (7 ottobre 1954)

Art. 15.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare il regolamento per l'applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari